



RG 37/2026 lgv. coesr.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **TAMARA PIGLIAPOCO** (C.F.: PGLTMR80L71C615Y), nata a Chiaravalle (AN) il 31.07.1980, ivi residente in via S. Andrea n. 44, rappresentata dall'avv. SEBASTIANO RAMETTA e dall'avv. ELISABETTA CANDI, con l'ausilio dell'OCC avv. CLAUDIA MONTESI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 20.07.2026 la sig.ra TAMARA PIGLIAPOCO ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, la sig.ra Pigliapoco ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a circa € 179.840,50) che trae origine dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla stessa e dall'ex marito Curri Vincenzo con Che banca S.p.A., le cui rate sono state pagate fino al 2011; la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e la perdita del lavoro del coniuge hanno determinato, per la ricorrente, una situazione di morosità incolpevole, con l'avvio di una procedura esecutiva immobiliare conclusa con la vendita dell'abitazione familiare, a cui è seguito un pignoramento presso terzi per il credito residuo;

atteso che la ricorrente, allo stato, è titolare di contratto di lavoro part time alle dipendenze della ditta Cesanella di Alfonsi Daniele & C. s.n.c., non possiede beni immobili o mobili registrati e risulta percepire un reddito netto mensile pari a € 1.411,55 circa, al lordo della trattenuta di 1/5 per il pignoramento presso terzi, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dalla stessa e dall'attuale compagno, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

- stipendio al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso
- rapporti di conto corrente:



Banco Posta S.p.a. c/c n. 1001440278, con saldo disponibile alla data del 23/03/2026 pari a € -162.962,11 e saldo contabile pari ad € + 437,00;

Poste Italiane S.p.a. – PostePay Evolution, con saldo disponibile alla data del 23/03/2026 pari a € -2.906,05 e saldo contabile pari ad € +93.95;

BPER Banca c/c n. 45929 con saldo alla data del 06/05/2026 pari a € + 369,33;

-polizze assicurative:

Polizza Extra di Alleanza n. 024135846 valore attuale liquidabile al 15/12/2025 € 6.955,00;

Polizza Alleata Previdenza n. 24223585 valore attuale al 04/03/2026 € 9.947,34 di cui liquidabile € 2.984,20 pari al 30% dello stesso.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare, dell'apporto economico del compagno sig. Claudio Cognigni e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.260,00 la somma necessaria al mantenimento della famiglia, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura; sul punto all'udienza del 15.10.2025 la parte ha precisato che la figlia Curri Elison non convive più con la stessa pur continuando ad essere inserita nello stato di famiglia.

Pertanto, si ritiene di far riferimento, per la determinazione delle spese mensili necessarie al mantenimento, a soli due componenti del nucleo familiare, che parteciperanno, per quanto riguarda la sig.ra Pigiapoco, per il 41,47% e, per il compagno convivente, per il 58,53%; la somma messa a disposizione della procedura risulta pertanto pari ad € 474,33 euro mensili, oltre alla tredicesima mensilità stipendiale.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6,



ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **TAMARA FIGLIAPOCO** (C.F.: PGLTMR80L71C615Y);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, l'avv. Claudia Montesi

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking"), a meri fini di consultazione del conto, con la precisazione che dovranno essere comunque richiesti ed ottenuti i mandati di pagamento per effettuare qualsiasi movimentazione sul conto

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;



ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.260,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, unitamente alla tredicesima mensilità, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione ad eventuali immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15/10/2026.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli

